



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 01/02/2022

OGGETTO:

RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL D.P.C.M. 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO: "FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI PER L'ANNO 2018". CONFERIMENTO NUOVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di Febbraio alle ore 19:30, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
- secondo l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dall'anno 2018, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in Euro 6.208.184.364,87, di cui Euro 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
- l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232 del 2016 prevede che: "Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:
 - a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
 - c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento";
- i fabbisogni standard sono stati approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 ha adottato la stima delle capacità fiscali 2018 per singolo Comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi

intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento;

- è stato sancito l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali in data 23 novembre 2017;
- l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;
- in base al D.M. Interno del 9 febbraio 2018, recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018”, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato alla data del 31.3.2018;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Premesso, altresì,:

- che il D.P.C.M. relativo al “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018” è stato emanato solo in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 solo in data 10 aprile 2018, con un ritardo quindi di oltre cinque mesi rispetto al termine previsto per legge e in ogni caso oltre il termine finale stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che le risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 hanno subito un drastico taglio a seguito delle misure introdotte con i vari provvedimenti di spending review tra cui, tra l'altro, quelle del decreto legge n. 95/2012, dell'art. 1, comma 435, della legge 190/2014, dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 78/2015;
- che pertanto le risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 e i relativi criteri di riparto risultano penalizzare fortemente il Comune di Ponte di Piave, al punto che questo presenta - al netto dei trasferimenti compensativi diretti a ristorare i Comuni delle esenzioni (tra cui, in particolare quelle previste dall'art. 1, commi da 10 a 16, 53 e 54) stabilite dalla Legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) in relazione ad IMU e TASI, in particolare sulle abitazioni principali - un saldo fortemente negativo tra la quota di IMU versata al fondo di solidarietà comunale e quella ricevuta alla fine dell'applicazione del meccanismo perequativo;
- che con le sentenze nn. 2201 e 2200/2018 il Consiglio di Stato ha affermato il principio che “l'intervenuta adozione del D.P.C.M. [relativo al Fondo di solidarietà comunale] ad esercizio finanziario avanzato e successivamente al termine ultimo fissato per legge per la predisposizione del bilancio determini una sicura lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall'art. 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili”;
- che il Comune di Ponte di Piave ha subito quindi complessivamente una situazione di illegittima penalizzazione;

- che anche altri 49 Comuni della Provincia di Treviso sono penalizzati dal sopra descritto provvedimento;
- che l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana si è resa promotrice di un'azione comune agli Enti interessati per impugnare avanti il TAR per il Lazio il sopra citato D.P.C.M. del 7 marzo 2018;
- che, valutata l'assoluta necessità di difendere gli interessi dell'Ente, l'Amministrazione comunale stabiliva con deliberazione della Giunta n. 52 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, il D.P.C.M. relativo al "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018" emanato solo in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 in data 10 aprile 2018, nonché di ogni atto presupposto e/o conseguente al fine di tutelare l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini;
- che con la medesima deliberazione si stabiliva altresì di conferire formale mandato all'avv. prof. Luca Antonini del foro di Treviso e l'avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova i quali, in qualità di soci dello Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (C.F e P.IVA 09731840964) avente sede a Treviso, c.a.p. 31100, in via Cornarotta 14, per la proposizione del ricorso e di conferire l'incarico di domiciliataria nella menzionata causa all'avv. Federica Scafarelli del Foro di Roma, per una spesa complessiva di Euro 39.208,08;
- che inoltre nella suddetta deliberazione si dava atto che il Comune di Conegliano si era reso disponibile a fare da Capofila nel contenzioso di cui trattasi per i n. 50 Comuni aderenti all'iniziativa, coordinata dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e conseguentemente l'intera spesa sarà fatturata dallo Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (CF e PIVA 09731840964) con sede a Treviso, c.a.p. 31100, in via Cornarotta 14, al Comune di Conegliano che a sua volta richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti, come da prospetto depositato agli atti;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 544 del 28.5.2018 è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento del corrispettivo spettante ai legali incaricati;
- che a seguito della nomina nel luglio 2018 dell'avv. Luca Antonini a membro della Corte Costituzionale il patrocinio legale era proseguito a cura dell'avv. Giacomo Quarneri;
- che l'avv. Giacomo Quarneri con nota in data 4 agosto 2021, ha comunicato di rinunciare al mandato professionale, rinunciando altresì nel contempo a qualsiasi altro residuo compenso e segnalato che l'udienza di discussione è stata rinviata a data da destinarsi;
- che risulta necessario individuare un altro legale a cui conferire l'incarico per l'assistenza in giudizio nel contenzioso al fine di tutelare la posizione e le ragioni dell'Amministrazione comunale;
- che l'avv. Federica Scafarelli, domiciliataria nella causa in questione, con nota in data 23 dicembre 2021, assunta al protocollo generale al n. 66690/24.12.2021, ha dato la sua disponibilità ad assumere il patrocinio legale del Comune nella sua interezza, precisando che, oltre al compenso quale domiciliataria previsto inizialmente, per l'estensione dell'incarico, si conferma lo stesso importo concordato con il precedente difensore al netto di quanto da quest'ultimo già

percepito;

- che la quota residua di compenso non liquidata all'avv. Quarneri è pari ad Euro 6.000,00 oltre oneri per complessivi Euro 6.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% ed IVA 22% per complessivi € 8.754,72;

Atteso che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi legali sono oggetto di contratto d'appalto;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- nondimeno si ritiene applicabile l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nel principio di economicità e colleganza per cui risulta opportuno incaricare del patrocinio l'avvocato domiciliatario che già conosce la materia del contendere;

Ritenuto conseguentemente di individuare nell'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma, il legale a cui conferire l'incarico per una spesa complessiva di Euro 10.213,84, di cui Euro 1.459,12 già concordati per l'attività di domiciliazione ed Euro 8.754,72 per l'attività di patrocinio legale, oneri ed accessori di legge compresi;

Precisato che la spesa derivante dal conferimento dell'incarico a suo tempo già impegnata per il compenso agli avvocati avv. Quarneri ed Antonini con determinazione n. 238/2018 è già stata liquidata a favore del Comune di Conegliano;

Dato atto che il Comune di Conegliano conferma la disponibilità a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e a cui partecipano altri 49 Comuni della Provincia di Treviso, anch'essi penalizzati da tale provvedimento, coordinati dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che provvederà a siglare apposito disciplinare di incarico con la professionista e che l'intera spesa sarà fatturata dall'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma con studio in Via G. Borsi n. 4 – 00197 Roma (C.F SCF FRC 70S46 F839I), al Comune di Conegliano, quale capofila, che richiederà successivamente il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29.12.2021 "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Sezione Strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2022/2024). Esame ed approvazione";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2021 "Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024. Esame ed approvazione";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2022, immediatamente eseguibile, "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024."

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Giacomo Quarneti di Padova al patrocinio del Comune nel contenzioso avanti il TAR Lazio avverso il D.P.C.M. relativo al "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018" emanato in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 in data 10 aprile 2018, nonché di ogni atto presupposto e/o conseguente, meglio specificata in premessa;
3. di confermare la volontà dell'Amministrazione comunale per il proseguimento del giudizio in questione, giunto alla sua fase decisionale;
4. di incaricare della difesa degli interessi del Comune di Ponte di Piave, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma, Via G. Borsi n. 4 - Roma, codice fiscale SCF FRC 70S46 F839I, per l'importo complessivo di € 10.213,84, dando atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del responsabile del servizio interessato;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura ad litem in favore della legale incaricata con ogni più ampia facoltà di legge;
6. di confermare la disponibilità del Comune di Conegliano a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi precisando che l'intera spesa sarà fatturata al medesimo Comune dall'avv. Scafarelli e che lo stesso Comune richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti, come da prospetto depositato agli atti;
7. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000;

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la necessità di conferire fin da subito l'incarico legale per consentire la costituzione in giudizio nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone